

8. Il conto economico e la situazione patrimoniale.

I risultati di consuntivo afferenti al conto economico e alla situazione patrimoniale sono esposti nelle tabelle 18 e 19 qui appresso riportate.

TABELLA 18

CONTO ECONOMICO

(miliardi di lire)

Categorie	1996	1997
<u>POSTE POSITIVE</u>		
I <u>ENTRATE FINANZIARIE</u>		
- Entrate correnti	598,4	645,4
II <u>COMPONENTI NON FINANZIARIE</u>		
- Variazioni patrimoniali straordinarie	54,2	16,0
- Variazioni crediti/debiti	92,0	5,7
TOTALE componenti non finanziarie	146,2	21,7
<u>TOTALE POSTE POSITIVE</u>	744,6	667,1
<u>POSTE NEGATIVE</u>		
I <u>USCITE FINANZIARIE</u>		
- Spese correnti	501,3	533,3
II <u>COMPONENTI NON FINANZIARIE</u>		
- Ammortamenti	23,5	21,8
- Svalutazioni e deprezzamenti	25,0	65,1
- Quota TFR e fondo previdenza	35,4	52,3
- Variazioni patrimoniali straordin.	32,1	3,9
- Variazioni debiti/crediti		20,1
TOTALE componenti non finanziarie	116,0	163,2
<u>TOTALE POSTE NEGATIVE</u>	617,3	696,5
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) ECONOMICO	127,3	-29,4

TABELLA 19: SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

	1996	1997
<u>ATTIVITA'</u>		
- disponibilità	219,2	291,4
- crediti e anticipazioni	516,7	480,4
- investimenti mobiliari	54,8	54,4
- immobili	2.602,2	2.550,3
- immobilizzazioni tecniche	635,1	666,1
- beni in comproprietà (100%) EURATOM	198,9	207,4
- quota ENEA di beni in comproprietà con altri	111,3	111,7
TOTALE ATTIVITA'	4.338,2	4.367,7
<u>PASSIVITA'</u>		
- debiti	297,5	364,3
- fondi accantonamento	236,9	205,5
- poste rettificative:		
fondo ammortamento	366,1	387,7
quote EURATOM su beni in comproprietà	53,8	56,0
cessione in corso di beni	1,9	1,9
TOTALE POSTE RETTIFICATIVE	421,8	445,6
TOTALE PASSIVITA'	956,2	1.015,4
PATRIMONIO NETTO	3.381,9	3.352,3
- conti d'ordine	57,9	63,9
- gestione speciale P.N.R.A.	209,4	227,3

Circa il conto economico, è da rilevare anzitutto che la struttura adottata per il 1997 non è ancora quella prevista dal nuovo Regolamento di contabilità, talchè è ispirata alla modulistica del D.P.R. n. 696 del 1979, riguardante i bilanci degli Enti pubblici istituzionali, peraltro con gli adattamenti indotti dalla natura programmatica del bilancio. Dai dati emerge che dall'avanzo economico registrato nel 1996 per 127,3 miliardi, si è passati ad un saldo negativo di 29,4 miliardi per un peggioramento delle poste sia positive che negative. Va però evidenziato che tale situazione non è stata causata dall'andamento delle poste finanziarie, atteso che il saldo positivo di parte corrente è pari a 112 miliardi e quindi superiore di 25 miliardi di quello registrato nel 1996. Il peggioramento, infatti, trova in larga parte spiegazione nell'ambito delle componenti non finanziarie delle poste positive del conto economico 1996 ed è dovuto all'irripetibilità di variazioni patrimoniali straordinarie avvenute in quell'esercizio, quali quelle derivanti dal completamento del trasferimento all'ANPA di TFR e di ammortamenti, e a maggiori variazioni crediti/debiti conseguenti ad accordi di programma; a ciò deve aggiungersi il maggior peso delle componenti non finanziarie delle poste negative per il 1997, causate dalla radiazione di una ulteriore *tranche* dei componenti dell'impianto PEC per un perdita di circa 65 miliardi e da un aumentato accantonamento sul fondo di trattamento di fine rapporto per effetto del rinnovo contrattuale.

Quanto alla situazione patrimoniale, anche qui va rilevata la non ancora perfezionata aderenza della struttura del consuntivo ai criteri di valutazione dettati dal codice civile, in quanto non risultano valutati le conoscenze e i brevetti, nè vengono riportati tra le immobilizzazioni tecniche immateriali gli oneri pluriennali ammortizzabili quali le spese di ricerca, pubblicità, formazione

del personale. Il nuovo Regolamento di contabilità, d'altra parte, permetterà, in necessario accordo con disposizioni legislative in merito, idonee rivalutazioni di beni immobili e comunque una maggior trasparenza attraverso l'indicazione dei criteri di valutazione nel nuovo documento della Nota integrativa al conto consuntivo.

L'andamento negativo del conto economico si riflette, del resto, sulla situazione patrimoniale che, rispetto al 1996, sconta un minore accrescimento delle attività (+ 29 miliardi) rispetto all'accrescimento delle passività (+59 miliardi); ne consegue un lieve peggioramento del patrimonio netto che passa da 3.381,9 a 3.352,3 miliardi.

9. Conclusioni.

Si è visto come l'esercizio in esame abbia avuto tutte le caratteristiche di un periodo di transizione, atteso che il complesso *iter* di riordino dell'Ente, le cui basi normative risultano solo ora definite con i decreti n. 204 del 1998 e 36 del 1999, ha contribuito a creare un clima di attesa sia per la definizione della missione e dei compiti istituzionali dell'ENEA, sia per le misure di tipo organizzativo riguardanti un più razionale modello strutturale. La gestione si è quindi svolta sulla base dei piani triennale e annuale e assieme alla stessa attività programmatica ha risentito di tali effetti obiettivamente forieri di incertezza sul futuro dell'Ente, a cominciare dalla lunga vacanza dell'Organo di vertice. Soltanto nell'imminenza della riforma e per certi aspetti a sostegno del dibattito parlamentare sul disegno governativo, il Consiglio di amministrazione si è con professionalità impegnato a dare il suo contributo culturale nell'approfondimento del possibile ruolo dell'Enea e nel tracciare le linee di una possibile riorganizzazione della struttura. Compiti gravosi attendono dunque il nuovo Consiglio, quali il completamento della normazione secondaria con i regolamenti previsti dall'art.10 del Decreto di riordino, la ripresa dell'attività programmatica e la redazione del piano di riorganizzazione che, con la nuova configurazione delle strutture, si ponga a base di un rinnovato sistema di deleghe operative in linea con il quadro normativo delle competenze, di una coerente politica del personale che eviti pericolose demotivazioni, di una revisione globale delle partecipazioni societarie e consortili, in chiave di maggiore efficacia. La tempestiva attuazione di tali compiti potrà d'altra parte rivelarsi utile al Governo per l'eventuale emanazione di disposizioni correttive e integrative del Decreto n.36, entro l'anno dalla sua entrata in vigore, come prevede l'art.11 comma 3 della L. 15 marzo 1997 n. 59.

Alla luce di tali premesse, possono ribadirsi alcune notazioni conclusive sull'esercizio in esame.

a) Sul piano ordinamentale, va dato atto che è stato pressochè definito il quadro delle disposizioni generali di completamento del Regolamento di contabilità, salvo l'introduzione del sistema di contabilità analitica articolato per "centri di responsabilità, finalità programmatica e natura, costi, ricavi e costi generali": la lacuna non consente di misurare i risultati economici raggiunti e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse con riferimento ad ogni centro di costo e ricavo, cosicchè, lo stesso controllo di gestione si svolge ancora empiricamente a campione sui progetti più rilevanti sotto il profilo finanziario;

b) per quanto attiene al personale, la complessità dell'impianto dei contratti collettivi, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico, determina una intollerabile farraginosità delle fasi approvativa e attuativa, con l'accavallarsi di disposizioni e clausole anche di diversi periodi contrattuali e l'accumularsi di gravi ritardi dannosi per l'Ente, sia per gli oneri accessori che maturano sui benefici, sia per il clima di demotivazione e di conflittualità che si viene a creare nell'ambiente di lavoro;

c) la situazione dei comandi presso Enti, Amministrazioni ed Organismi terzi non ha subito nell'esercizio significative modificazioni migliorative, sicchè rimangono sempre valide le osservazioni formulate dalla Corte in sue precedenti relazioni circa la necessità di considerare il fenomeno assolutamente derogatorio ed eccezionale e quindi da contenere attraverso severe valutazioni dell'interesse dell'Ente e dell'idoneità del comando a monte dei provvedimenti oltre che la fissazione di precisi termini di scadenza; si resta pertanto in attesa di verificare l'impatto delle nuove disposizioni che l'Ente si è dato sulla materia;

d) in ordine all'attività istituzionale, nel mentre va rimarcato come non sia agevole il raffronto con il programma annuale della relazione sull'attività presentata dal Presidente dell'ENEA, soprattutto in termini di progetti completati o di stadio di sviluppo dei medesimi, il confronto tra previsioni di piano e consuntivo in tema di risorse per obiettivo programmatico rivela divari di impiego sensibili quanto a risorse umane e costi progettuali diretti, solo in parte attribuibili alle minori disponibilità; si impone poi, come si è detto, una globale revisione di tutto il fenomeno dell'amministrazione indiretta, in chiave di rispondenza agli interessi effettivi dell'Ente e di maggior efficacia, atteso il non brillante andamento, di molte situazioni di bilancio finanziario ed economico;

e) sotto il profilo strettamente contabile, è stato sottolineato come il 1997 sia l'ultimo esercizio prima dell'applicazione del nuovo Regolamento di contabilità e come quindi un bilancio programmatico e non propriamente di competenza renda più difficoltosa la lettura dei risultati raggiunti sul piano gestionale in termini analitici; pur essendosi svolta la gestione in modo regolare, come attestato dal Collegio dei revisori, sono pesate su di essa le restrizioni imposte dal risanamento della finanza pubblica sia come contrazione dei trasferimenti sia come vincolo ai prelevamenti in tesoreria delle disponibilità; al decremento del contributo statale fa però riscontro un incremento delle entrate complessive; per contro, il decremento delle spese ha finito per gravare sulle spese di investimento e in conto capitale in tal modo compensando l'incremento, in termini sia di impegni che di pagamenti, delle spese per il personale indotto dall'approvazione dei nuovi contratti di lavoro; l'andamento negativo del conto economico è dovuto alle componenti non finanziarie e si pone a base del complessivo peggioramento della situazione patrimoniale pari a 29,6 miliardi.

Lucio Todaro Marescotti

Determinazione n. 13/99



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 5 marzo 1999;

visti gli articoli 76, 100, secondo comma, e 134 della Costituzione;

visto l'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n.259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n.20;

esaminati gli atti;

uditi i relatori, nonché il Presidente di Sezione preposto al coordinamento Prof. Luigi Schiavello;

RITENUTO IN FATTO

Con riferimento alla delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, n.59 sono stati emanati, in data 30 gennaio 1999, i decreti legislativi nn. 19, 27 e 36 di riordino di tre enti di ricerca: CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), A.S.I. (Agenzia spaziale italiana), ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente).

Il decreto legislativo n.19 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1999, il decreto legislativo n.27 è stato pubblicato nella G.U. del 16 febbraio 1999 e il decreto legislativo n.36 nella G.U. del 25 febbraio 1999.

I tre decreti legislativi contengono delle disposizioni sul controllo della Corte dei conti.

I decreti legislativi n.19 e n.27 contengono una disposizione di pressoché identico contenuto. Infatti, il 3° comma dell'art. 9 del decreto n.19 recita: «Il C.N.R. è soggetto al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti

consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione» e il 5° comma dell'art. 9 del decreto n.27 recita: «L'attività dell'A.S.I. è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che è esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della relazione al Parlamento, con esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione».

Anche il decreto legislativo n.36 contiene una disposizione limitativa del controllo della Corte dei conti. Recita, infatti, il 2° comma dell'art. 11: *«In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n.259, la Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo»*

All'odierna adunanza di questa Sezione è stata posta la questione delle modalità del controllo, a seguito dei recenti decreti legislativi, nei confronti di C.N.R., A.S.I. ed ENEA. Per questo ultimo Ente si è posto anche il problema della permanenza del magistrato delegato al controllo con il compito di assistere alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Appaiono eccedenti dalla delega, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59, le citate disposizioni sul controllo della Corte dei conti, contenute nei tre decreti legislativi, datati 30 gennaio 1999, di riordino degli enti di ricerca (C.N.R., A.S.I., ENEA). Pertanto, come disposizioni imputabili soltanto alla volontà del Governo, appaiono impugnabili per conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n.161 del 1995).

Sono disposizioni che, nei confronti di detti enti, tendono a comprimere fortemente o a vanificare la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria come prevista e disciplinata dall'art. 100, secondo comma della Costituzione e della legge di «attuazione» (legge 21 marzo 1958, n.259).

Nella norma costituzionale e nella legge di attuazione, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti è configurata come funzionale al controllo parlamentare. Recita, infatti, l'art.1 della legge n.259/58: *«In attuazione dell'art. 100, secondo comma della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le*

gestioni finanziarie degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge».

La rottura con la disciplina del controllo della Corte dei conti configurata dalla norma costituzionale e dalla legge di attuazione, è dichiarata esplicitamente nell'art. 11, secondo comma, del decreto legislativo n.36 sull'ENEA che recita: *«In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n.259, la Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo».*

Questa disposizione drasticamente menomativa delle attribuzioni di rilievo costituzionale della Corte dei conti appare nettamente eccedente rispetto alla delega legislativa: in primo luogo sul piano oggettuale. Infatti, sia nel titolo e sia nelle premesse di questo decreto legislativo sono richiamati soltanto l'art. 11, comma 1, lettera d) e l'art. 18, comma 1, lettera b) della legge delega (legge 15 marzo 1997, n.59): queste disposizioni richiamate dalla legge delega non prevedono nulla in merito al controllo della Corte dei conti.

Inoltre, l'eccesso di delega sul piano oggettuale appare anche con riferimento alle materia e agli oggetti indicati nelle disposizioni della legge delega. Infatti, è soltanto nell'art. 11 di detta legge che sono indicati gli ambiti, le materie e gli oggetti della delega: i successivi articoli della legge definiscono soltanto dei principi o criteri che debbono informare l'attuazione della delega di cui all'art. 11: si osserva che in alcun modo questa disposizione riguarda il controllo della Corte dei conti.

2. L'eccesso di delega però appare anche se, in ipotesi, non si vogliano considerare detti limiti oggettuali e invece si vogliano considerare le disposizioni dell'art. 14 della stessa legge non come semplice definizione di principi e criteri attuativi della delega conferita con il precedente art. 11, ma come norme espansive dell'ambito della delega fino a comprendere nuove materie e nuovi oggetti.

Infatti, l'unico riferimento alla materia del controllo della Corte dei conti si rinviene nell'art. 14, primo comma, della legge delega che fra l'altro richiama (per l'attuazione della delega conferita con la lettera b, comma 1° del precedente art. 11) i principi generali desumibili dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.20 («Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»); ma, anche

con riferimento al contenuto di questa norma richiamata, risulta in ogni caso eccedente dalla delega legislativa la disposizione dell'art. 11, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.36.

Infatti, l'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.20 recita: *«La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate alle quali la Corte formula, in qualsiasi momento, le proprie osservazioni: Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate»*; rispetto a questa norma non si rinviene alcun supporto o giustificazione alla disposizione del decreto legislativo che recita: *«la Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo»* (art.11, secondo comma, del decreto legislativo n.36).

Basta osservare che secondo la citata disposizione della legge n.20/94: a) la Corte dei conti riferisce al Parlamento «almeno» annualmente il che significa anche infrannualmente, cioè in assenza di bilancio consuntivo; b) «formula in qualsiasi momento le proprie osservazioni» il che significa che, a prescindere dal bilancio consuntivo, può formulare osservazioni durante l'esercizio su episodi della gestione e, a riprova si constata anche che il potere della Corte risulta rafforzato nei confronti di atti di gestione per il dovere delle amministrazioni di comunicare alla Corte e agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

Pertanto, sotto tutti i profili possibili, appare eccedente dalla delega legislativa la disposizione dell'art. 11, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.36.

3. Per motivi analoghi a quelli indicati con riferimento al decreto legislativo n.36, appaiono eccedenti dalla delega, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59, le disposizioni sul controllo della Corte dei conti contenute negli altri due decreti legislativi datati 30 gennaio 1999 di riordino degli enti di ricerca (C.N.R. e A.S.I.).

Si osserva, però, che non valgono negli stessi termini le osservazioni, formulate con riferimento al decreto n.36, sul limite oggettivo della delega desumibile dal titolo e dalle premesse dei decreti legislativi sul CNR e sull'A.S.I..

Infatti, nelle premesse di questi decreti viene anche richiamato l'art. 14 della legge delega.

L'eccesso di delega sul piano oggettuale, però, appare, come nel decreto n.36, con riferimento alle materie e agli oggetti indicati nelle disposizioni della legge delega: l'art. 14, 1° comma, della legge delega non conferisce nuove deleghe, ma definisce soltanto i principi che debbono informare l'attuazione della delega conferita dall'art. 11 lett. b) della stessa legge. Si può ancora osservare che nelle premesse dei decreti legislativi n.19 e n.27 si richiama la lett. d) e non b) dell'art. 11 della legge delega (e quindi anche sotto questo aspetto appare un eccesso di delega sul piano oggettuale).

4. A prescindere dalle considerazioni sui limiti oggettuali della relazione legge delega e legge delegata, si può osservare che anche a volere considerare l'art.14 della legge delega come norma attributiva di ulteriore delega legislativa su altro oggetto appaiono, in ogni caso, eccedenti dalla delega legislativa l'art.9, comma 3 del decreto legislativo n.19 e l'art. 9, comma 5 del decreto legislativo n.27.

Peraltro, queste disposizioni sul controllo della Corte dei conti tendono ad essere ancora più limitative delle attribuzioni della Corte dei conti perchè pongono in modo esplicito puntuali limiti-divieti all'esercizio del controllo della Corte dei conti.

I decreti legislativi n.19 e n.27, del 30 gennaio 1999, contengono, infatti, una disposizione sul controllo della Corte dei conti di quasi identico contenuto; recita l'art.9, 3° comma, del decreto n.19: *«Il C.N.R. è soggetto al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione»* e l'art. 9, 5° comma, del decreto n.27 recita: *«L'attività dell'A.S.I. è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che è esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della relazione al Parlamento, con esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione»*.

Dalla lettura di queste disposizioni non si comprende bene, almeno a primo esame, quale sia il margine di competenza che viene a rimanere, per il controllo, alla Corte dei conti: appare chiaro con sicurezza che la Corte dei conti viene a subire, con riferimento agli enti in questione, una esplicita e puntuale menomazione della propria funzione istituzionale di rilevanza costituzionale che è quella di partecipare al controllo del Parlamento sulla «gestione finanziaria» degli enti, funzione che, appunto, non è

quella di una semplice verifica dei bilanci consuntivi con esclusione del controllo sugli atti di gestione e con esclusione perfino dell'esame della regolarità contabile.

Anche con riferimento alle citate disposizioni sul controllo della Corte dei conti contenute nei decreti legislativi n. 19 e 27 valgono le considerazioni fatte con riferimento al decreto n. 36: si tratta di disposizioni che, in ogni caso, appaiono eccedenti dalla delega legislativa e ciò anche a volere ritenere recepito nell'ambito della delega l'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Si può anche qui rilevare che secondo la citata disposizione della legge n. 20/94: a) la Corte dei conti riferisce al Parlamento «almeno» annualmente il che significa anche infrannualmente, cioè in assenza di bilancio consuntivo, vale a dire che il controllo della Corte non può essere limitato «unicamente» ai bilanci consuntivi dell'ente come impongono i decreti legislativi nn. 19 e 27); b) «formula in qualsiasi momento le proprie osservazioni» il che significa non soltanto che si prescinde dal momento dell'approvazione dei bilanci consuntivi, ma soprattutto che le «osservazioni» riguardano momenti e atti di gestione, come è anche comprovato dal dovere delle amministrazioni di comunicare, alla Corte e agli organi elettivi, le misure conseguenzialmente adottate.

5. Con riferimento a tutti e tre i decreti legislativi in questione, si deve infine osservare che la disposizione dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20/94 conferma (ed anzi rafforza) le disposizioni degli artt. 7 e 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e, perciò, in ogni caso il richiamo, da parte della legge delega, del citato art. 3, comma 6, della legge n. 20 non può legittimare il legislatore delegato a menomare drasticamente le attribuzioni di rilievo costituzionale della Corte dei conti come definite dalla legge n. 259/58 in esplicita «attuazione» dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione. Per di più, risulta non osservato il R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 275 che prescrive che tutti i provvedimenti legislativi che incidono sulle attribuzioni o funzioni della Corte dei conti devono essere adottati previo parere della Corte dei conti a Sezioni Riunite.

6. In via subordinata e incidentale si può sollevare la questione della illegittimità costituzionale delle citate disposizioni sui controlli della Corte dei conti contenute nei decreti legislativi del 30 gennaio 1999, sugli enti di ricerca: la rilevanza della questione risulta, come esposto in narrativa, dal fatto che all'esame dell'odierna adunanza si è

posto il problema della modifica della tipologia e modalità del controllo, a seguito dei recenti decreti legislativi, nei confronti di C.N.R., A.S.I., ed ENEA e per quest'ultimo ente anche il problema della permanenza del magistrato delegato ex art.12 della legge n.259/58.

Quanto alla non manifesta infondatezza, nel corso della motivazione sono stati rilevati i vizi di legittimità costituzionale che appaiono nelle disposizioni normative in questione (artt. 76 e 100, secondo comma della Costituzione) considerando anche l'irrazionalità di queste disposizioni che nel mentre prevedono il controllo della Corte dei conti tendono, con abitative limitazioni, a renderlo inconsistente e impraticabile.

Quanto alla legittimazione di questa Sezione di controllo, si rileva anche che le disposizioni in questione tendono con riferimento agli enti di ricerca, a comprimere radicalmente la funzione di controllo della Corte dei conti riconosciuta pacificamente di rilevanza costituzionale: attribuita dalla Costituzione e funzionale al controllo parlamentare.

P . Q . M .

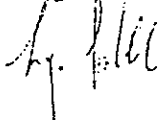
Delibera, in via principale, di proporre dinanzi alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzione nei confronti del Governo perchè la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità, con conseguenti annullamenti, dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.19. dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.27 e dell'art. 11, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.36.

Solleva in via incidentale subordinata la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni normative su indicate.

Sospende le determinazioni di merito.

Manda al Presidente di provvedere ai conseguenti adempimenti.

ESTENSORE
Luigi Schiavello

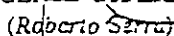


PRESIDENTE
Francesco Sernia



Depositata in Segreteria il 10/3/1999

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)



Per copia conforme

